



**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinamento scientifico**  
C. Corghi, A. Guerra

**Coordinatore di redazione**  
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,  
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,  
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,  
M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi,  
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,  
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,  
P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,  
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,  
M. Taurino, E. Valcarenghi,  
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**  
S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi,  
G. Campisi, L. Cellini, M. Coppola,  
C. Corghi, A. Del Prete,  
C. De Stefanis, P. Di Marino,  
R.V. Favero, C. Feriozzi, G. Fino,  
J. Granaty, A. Guerra, M. Lenzarini,  
A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi,  
S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto,  
L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

**Stampa**  
Il periodico è disponibile ON LINE  
sul sito: WWW.RATIO.IT

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
Posta elettronica:  
servizioclienti@gruppocastelli.com  
Recapito Skype: servizioclientiratio

Iscrizione al Registro Operatori  
della Comunicazione n. 3575  
Autorizzazione del Tribunale  
di Mantova n. 10/2011  
Periodico trimestrale,  
spedizione in abbonamento postale  
**Chiuso per la stampa il 7.01.2025**

# RATIO

## Società e Impresa

*Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa*

### Sommario 1/2025

<b>Editoriale</b>	- Simmel, l'uomo moderno e il nuovo approccio al denaro	3
<b>Il Notaio consiglia</b>	- La partecipazione degli affetti di SLA agli atti notarili	4
<b>Ultime notizie dalla banca</b>	- L'attività di riscossione dei crediti bancari da parte di soggetto non iscritto nell'albo di Banca d'Italia	5
<b>Notizie in breve</b>		6

## Società di persone

<b>Diritto societario</b>	- Revoca cautelare dell'amministratore nelle società di persone	8
---------------------------	---	---

## Società di capitali

<b>Diritto societario</b>	 Socio moroso e riduzione del capitale sociale nelle S.r.l.	12
---------------------------	--	----

## Formulari societari

<b>Diritto societario</b>	 Modificazioni del contratto sociale nella società semplice	16
---------------------------	--	----

## Operazioni straordinarie

<b>Diritto societario</b>	 Operazioni straordinarie e codice della crisi	20
---------------------------	---	----

## Temi professionali

<b>Crisi d'impresa</b>	- Elenco dei gestori della crisi: requisiti per l'iscrizione	24
	- Violazione del principio dell'indipendenza da parte del sindaco	28

# Bilancio e controllo di gestione


**Principi contabili**  - Contabilizzazione dei ricavi dopo le modifiche all'Oic 34 **32**

# Gestione d'impresa

**Diritto del lavoro** - Crisi d'impresa: novità sui rapporti di lavoro **38**

# Crisi d'impresa e insolvenza

**Procedure** - Cram down per gli accordi con transazione fiscale o contributiva: precedente e nuovo regime **42**

 - Esdebitazione del debitore incapiente **46**

# Impresa e fisco

**Trust** - Riforma della fiscalità indiretta dei trust **50**

**Partecipazioni** - Partecipazioni in società residenti o estere **54**

# Rubriche

**Giurisprudenza** - Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti **58**

**Quesito Agenzia Entrate** - Sopravvenienza attiva da piano di risanamento **60**

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

**Indirizzo del sito Web:** WWW.RATIO.IT

**Posta elettronica:** [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)

**Indirizzo Skype:** [servizioclientiratio](https://www.skype.com/add?contact=servizioclientiratio)

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

***I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.***

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

**\*\*\*Riproduzione vietata\*\*\***

*Informativa privacy*

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com)

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy](http://www.ratio.it/privacy)

*Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST*

*Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica*

**ANES**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA  
PERIODICA SPECIALIZZATA





## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

# MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO SOCIALE NELLA SOCIETÀ SEMPLICE

Art. 2251 c.c. - Art. 2252 c.c. - Art. 2257 c.c. - Art. 2500-ter c.c.

Le modificazioni del contratto sociale di società semplice vanno assunte all'unanimità dei soci (art. 2252). Tale regola, di portata generale, ricomprende sia le modifiche che riguardano elementi oggettivi dell'atto costitutivo, sia quelle relative ad elementi soggettivi.

Ne consegue che rientrano nel margine di operatività dell'art. 2252 c.c. tutte le modifiche degli elementi tipici del contratto sociale, laddove tale contratto sia stato stipulato per iscritto. Ed infatti, per le società semplici vige il principio di libertà della forma, per cui il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salve le formalità richieste dalla natura dei beni conferiti.

Sarà quindi necessaria l'unanimità in presenza di modifiche che riguardino elementi essenziali del contratto quali, ad esempio, la ragione sociale, i soci, il regime di amministrazione e rappresentanza, la sede sociale, l'oggetto sociale; i conferimenti di ciascun socio (se previsti nel contratto), etc.

Per quel che riguarda invece i mutamenti soggettivi del contratto, si tratta di ogni ipotesi di trasferimento delle quote di partecipazione, sia *inter vivos* che *mortis causa*. Nulla vieta però che i soci decidano di inserire nel contratto sociale clausole di libera trasferibilità delle quote.

Il regime di impugnabilità di eventuali decisioni illegittime, per opinione prevalente, viene mutuato dalla generale disciplina delle impugnative dettata per le società di capitali, salvo alcuni adattamenti di cui si dirà nel presente contributo.

## SCHEMA DI SINTESI

## Costituzione di società semplice

### FORMA (ART. 2251)

- ⇒ Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.)
- ⇒ Si può quindi costituire una società semplice verbalmente o *per facta concludentia*.

## Modifiche al contratto sociale

### UNANIMITÀ

- ⇒ Le decisioni che comportano modifiche al contratto sociale devono essere adottate con il consenso di tutti i soci.
- ⇒ Lo statuto può prevedere deroghe.

## Impugnazione

### OPPOSIZIONE ALLA DELIBERA DI ESCLUSIONE

- ⇒ L'unica impugnazione espressamente disciplinata dal codice la si rinviene nell'art. 2287, c. 2 c.c.
- ⇒ L'impugnazione va proposta entro il **termine** di 30 giorni dalla notifica della decisione.
- ⇒ La **legittimazione passiva** nel giudizio di opposizione spetta alla società.
- ⇒ L'**oggetto** del giudizio riguarda la legittimità della delibera e dunque la fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'esclusione.

### ALTRI CASI DI ANNULLABILITÀ DELLE DECISIONI

- ⇒ Si ritiene applicabile per analogia la disciplina delle impugnative dettata per le società di capitali.

## APPROFONDIMENTI

## SOCIETÀ SEMPLICE

• **Disciplina generale**

- La società semplice rappresenta l'unico tipo di società "non commerciale" esistente nel nostro ordinamento. In altre parole, alla società semplice è preclusa la possibilità di svolgere attività d'impresa commerciale (art. 2249, c. 1) e il perseguimento dello scopo consortile (art. 2615-ter, c. 1).
- Tale struttura societaria, quindi, può esercitare esclusivamente attività d'impresa agricola o una professione intellettuale; attività che, come noto, possono svolgersi altresì utilizzando gli altri tipi societari.
- La disciplina della società semplice trova applicazione, nell'ambito delle società di persone, tutte le volte in cui non risulti espressamente derogata dalla normativa specifica degli altri tipi societari personali.
- Si ritiene pertanto che essa costituisca un prototipo normativo su cui viene poi modellata la disciplina della S.n.c. e della S.a.s. (in tema di conferimenti, amministrazione, scioglimento della società e del singolo rapporto societario).
- A tale evidente rilievo normativo non corrisponde un rilievo pratico atteso che la possibilità di impiego ristretta esclusivamente a fini non commerciali rende tale modello societario molto poco appetibile nella prassi.
- Alcune norme speciali (si veda, ad esempio, l'art. 1, c. 115, ultimo periodo L. 208/2015), hanno però contribuito ad una maggiore diffusione della società semplice laddove hanno previsto la possibilità di pervenire, tramite operazioni straordinarie da compiersi entro un arco temporale circoscritto, all'esistenza di società semplici di gestione di beni, le cd. società di mero godimento.

• **Costituzione**

- La disciplina della costituzione di una società semplice non richiede particolari formalismi ed anzi, gli unici limiti di forma, dipendono dalla natura dei beni conferiti.
- Si ritiene che il contratto sociale possa essere concluso anche verbalmente o per *facta concludentia* (configurandosi in tale ultima ipotesi una società di fatto). Non esercitando attività di impresa, non è richiesto che siano indicati il capitale sociale né, di conseguenza, l'ammontare di eventuali conferimenti.

• **Publicità**

- In passato la società semplice non doveva neanche essere iscritta presso il Registro delle Imprese.
- La L. 580/1993, istitutiva del Registro delle Imprese, ha previsto l'iscrizione delle società semplici nella sezione speciale con funzione di certificazione anagrafica e di "pubblicità notizia".
- Successivamente, nel 2001 la riforma dell'impresa agricola ha riconosciuto efficacia dichiarativa all'iscrizione, sempre nella sezione speciale, delle società semplici esercenti attività agricola.

MODIFICHE  
DEL CONTRATTO  
SOCIALE• **Decisioni dei soci**

- Nelle società di persone, a differenza di quanto accade per le società di capitali, manca una specifica disciplina dell'organo assembleare e dunque si registra una lacuna normativa in relazione alle modalità di adozione delle decisioni dei soci.
- In tale contesto, assume primario rilievo l'art. 2252 c.c. che sancisce la regola generale, derogabile dallo statuto, per cui il contratto sociale può essere modificato esclusivamente con il consenso di tutti soci. L'unanimità, dunque, fornisce adeguata tutela in relazione a decisioni tanto delicate quali sicuramente sono quelle che impattano sull'assetto societario. Per tutte le altre decisioni, invece, sembra trovare spazio il principio maggioritario che tuttavia assume diverse declinazioni, a seconda dell'oggetto della decisione.
- Ed infatti per la decisione sull'opposizione dell'amministratore in regime di amministrazione disgiunta (art. 2257 c.c.) è richiesta la maggioranza in base alla partecipazione agli **utili**, così come accade anche per le decisioni di trasformazione in società di capitali, fusione o scissione (artt. 2500-ter e 2502 c.c.). La maggioranza in base alla partecipazione al **capitale** è invece richiesta per la decisione di presentare una proposta di concordato nell'ambito della liquidazione giudiziale (art. 265 NCCII) e, infine, per la decisione di escludere un socio la maggioranza si calcola «**per teste**».

## MODIFICHE DEL CONTRATTO SOCIALE (SEGUE)

### • Principio di unanimità

- Dalle regole sopra enunciate, si comprende che il principio di unanimità rappresenta uno dei cardini del diritto delle società di persone.
- Tale principio offre una efficace tutela all'interesse dei singoli soci alla conservazione nel tempo dell'assetto societario originario, nella misura in cui consente a ciascuno, a prescindere dalla misura della sua partecipazione, di paralizzare con il suo dissenso l'assunzione delle decisioni modificative dell'atto costitutivo (o, per la società semplice, del contratto sociale).

### • Altre decisioni

- Il legislatore ha sottratto al principio unanimistico alcune decisioni, anche se vanno ad impattare significativamente sulla struttura della società.
- Le decisioni in tema di trasformazione, fusione e scissione, ad esempio, salvo diversa disposizione del contratto sociale, sono adottate con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; al socio che non ha concorso alla decisione viene riconosciuto il diritto di recesso.
- Più precisamente l'art. 2500-ter c.c. fissa il principio di maggioranza esclusivamente quando si passi ad un tipo capitalistico, mentre resta assoggettata alla regola unanimistica di cui all'art. 2252 c.c. ogni altra ipotesi di trasformazione. Di converso, ogni fusione, dia essa vita ad una società di persone o di capitali, è decisa a maggioranza.

## IMPUGNAZIONI

### • Lacuna normativa

- Non si rinvencono disposizioni normative volte a regolamentare il procedimento di impugnazione di decisioni dei soci affette da vizi. Ed infatti nel sistema delle società di persone, l'unico modello di impugnativa espressamente disciplinato riguarda l'opposizione alla esclusione facoltativa del socio.
- L'art. 2287, c. 2 c.c. dispone infatti che il socio venuto a conoscenza della decisione di esclusione può impugnare la decisione entro il termine di 30 giorni e il Tribunale, se ne ricorrono i presupposti, può sospendere l'esecuzione.
- Si tratta, tuttavia, di una ipotesi eccezionale che non appare idonea ad essere applicata per analogia alle impugnative di altre decisioni.
- Ed infatti scrutinando la generale disciplina delle impugnazioni delle delibere assembleari delle società di capitali è possibile scorgere una serie di caratteristiche comuni alle S.r.l. ed alle S.p.A. che forniscono adeguata tutela ai diversi interessi coinvolti e che, nel caso dell'opposizione ex art. 2287, c. 2 c.c., vengono significativamente compromessi. Non pare quindi esservi spazio per compromettere tali diritti ed interessi in casi non espressamente previsti dal legislatore.

### • Premessa

- Per comprendere a fondo i motivi che inducono a ritenere applicabile alle società di persone il regime delle impugnazioni tipico delle società di capitali appare necessaria una breve premessa sulla natura e sugli effetti delle decisioni dei soci.
- Il fenomeno deliberativo è ontologicamente diverso dal fenomeno negoziale e si sottrae quindi ai principi generali del diritto dei contratti.
- Nel caso delle delibere assembleari, infatti, la volontà della maggioranza si impone alla minoranza ed esplica efficacia vincolante anche nei confronti di chi non ha prestato il consenso, ed anzi si è opposto ad una determinata decisione.
- Al contrario, nel diritto dei contratti il vincolo giuridico sorge esclusivamente con l'incontro del consenso delle parti coinvolte.
- Se dunque nella disciplina dei contratti la nullità è la sanzione generale (applicabile in caso di violazione di norme imperative e nelle ipotesi previste nell'art. 1418 c.c.), nelle decisioni dei soci i casi di nullità sono tendenzialmente tassativi e per le società di capitali sono espressamente elencati dal codice, mentre l'annullabilità ha carattere generale e quindi è comminabile tutte le volte in cui la delibera non si presenti conforme alla legge o allo statuto.

## IMPUGNAZIONI (SEGUE)

### • Impugnazioni nelle società di capitali

- A seguito della Riforma del 2003 il legislatore ha affrancato la disciplina delle Società per Azioni (artt. 2377 ss. c.c.) da quella della S.r.l. (art. 2479-ter c.c.)
- In tale contesto, il principio di invalidità delle delibere assembleari/decisioni è inverso rispetto a quello vigente in relazione ai contratti.
- I casi di nullità delle delibere sono tassativi e sono elencati dall'art. 2379 c. 1 c.c.:
  - a) mancata convocazione dell'assemblea;
  - b) mancanza del verbale;
  - c) impossibilità o illiceità dell'oggetto.
- L'azione di nullità può essere proposta da chiunque vi abbia interesse entro il termine di 3 anni dalla iscrizione o deposito nel Registro Imprese o nel libro delle adunanze.
- L'azione di annullamento, invece, ha ad oggetto le deliberazioni adottate pre-se non in conformità della legge o dello statuto (art. 2377 c.c.) e può essere proposta dai soci assenti, dissenzienti o astenuti (è anche prevista in alcune ipotesi la legittimazione di amministratori e sindaci).
- I soci senza diritto di voto, invece, possono chiedere solo il risarcimento danni.
- Sia l'azione di annullabilità sia l'azione di risarcimento danni devono necessariamente essere proposte entro 90 giorni dalla data della deliberazione, a pena di decadenza. Se la delibera è soggetta ad iscrizione o deposito al registro delle imprese il termine decorre da tale momento.

### • Applicazione analogica

- Una volta delineati i tratti essenziali del regime delle impugnazioni dettato per le società di capitali è possibile individuare i rimedi concretamente esperibili dal socio di società di persone che ritenga di essere stato danneggiato da una determinata decisione.
- Innanzitutto deve escludersi l'azione di nullità con riferimento ai vizi formali, poiché, come si è ampiamente ribadito, per le decisioni non sono richieste specifiche formalità.
- Appare invece ammissibile la sanzione della nullità per le decisioni che abbiano un oggetto impossibile o illecito. In tale caso, l'azione va proposta nel termine di 3 anni che decorrono dalla iscrizione nel registro delle imprese o, in mancanza, dal momento in cui il socio ne viene a conoscenza.
- L'annullabilità della decisione e/o l'eventuale richiesta di risarcimento danni, invece, vanno promosse dal socio (assente, astenuto o dissenziente) entro il termine decadenziale di 90 giorni.
- Confrontando il termine previsto per la generale azione di annullamento (90 giorni) e il termine previsto per l'opposizione alla delibera di esclusione, appare evidente che nel secondo caso il diritto del socio escluso per opporsi alla decisione degli altri soci può essere esercitato in un lasso di tempo talmente ristretto che non appare equo applicare per analogia ad impugnazioni rivolte ad altre decisioni.
- In definitiva si ritiene pacificamente ammissibile applicare in via analogica anche alle società di persone (e in generale a tutti gli enti privati che operano in base al principio di maggioranza attraverso delibere di organi assembleari) la disciplina generale dettata per le società di capitali a presidio di un ordinato svolgimento della vita dell'ente e a tutela degli interesse dei soci/associati dissenzienti o assenti (Trib. Milano, Ord. 29.04.2021).

### • Effetti

- Di norma l'accertamento e la declaratoria della invalidità delle deliberazioni implica in sé la caducazione *ex tunc* del *decisum* e dei relativi effetti. Per tale ragione, ad esempio, nel caso in cui venga annullata l'esclusione di un socio, questi dovrà considerarsi automaticamente reintegrato nella compagine sociale con effetti retroattivi.
- Si parla al proposito di *restitutio in integrum* nel senso che il socio illegittimamente escluso deve essere reinserito nella compagine sociale, gli deve essere consentito l'esercizio dei suoi diritti ed imposto l'adempimento dei suoi doveri od obblighi come se il rapporto sociale non si fosse mai interrotto.

Tavola



Atto costitutivo di società semplice redatto per atto pubblico con intervento del notaio